



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **NINCI PAOLO**, assistito dall'avv. Daniele Restori;

preso atto della documentazione integrativa depositata a seguito delle richiesta di ufficio;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, così come emerge dalla relazione del gestore della crisi;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Enrico Pecchia, che dallo stesso è stata integrata a seguito di richiesta di ufficio) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC così come integrata sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate, dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, del parametro di cui all'art 9 comma 3 bis lett. e), nonché della previsione di cui all'art 14 ter comma 6 lett. a;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da **NINCI PAOLO**, nato a Piombino il 11.10.1954 e ivi residente via Generale Tellini 12 cf. NNCPLA54R11G687Z;

- a) nomina liquidatore il **dott. Alessandro Bettaccini**;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute del ricorrente o di terzi;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:
 1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6lett a) l. 3/2012;
 2. la liquidità derivante da reddito da lavoro e pensione di **NINCI PAOLO** per la parte non pignorabile e per i 4/5 della quota pignorabile, da calcolarsi sulla somma eccedente la misura
 3. dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- g) invita il liquidatore nel formare lo stato passivo a valutare con particolare attenzione la correttezza dell'ammontare dei crediti indicati in ricorso in prededuzione.
- h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 24 novembre 2021

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli